

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 7 novembre 2007

DL 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo del disegno di legge C. 3194 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

rilevato che il decreto-legge in esame, disponendo l'utilizzo della maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine riavviare «un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti», è riconducibile in via prevalente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione;

considerato inoltre che, in base al terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costituzione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

osservato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali, anche in relazione al rifinanziamento o alla riduzione di autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente in diversi settori;

considerato, in particolare, che con riferimento agli ambiti rientranti nella competenza legislativa dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono rilievo le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (lettera *a*); «tutela della concorrenza» (lettera *e*); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera *g*); «ordine pubblico e sicurezza» (lettera *h*); «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» (lettera *l*); «norme generali sull'istruzione» (lettera *n*); «previdenza sociale» (lettera *o*); «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (lettera *s*);

osservato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, rilevano, tra gli ambiti attribuiti alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le materie «ricerca scientifica e tecnologica», «tutela della salute», «ordinamento sportivo», «governo del territorio», «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «ordinamento della comunicazione»;

considerato che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte a prevedere il finanziamento di specifici interventi, puntualmente individuati, nell'ambito di materie riconducibili a competenze legislative di carattere concorrente o ad ambiti materiali in cui si presenta una sovrapposizione di titoli competenziali, non sempre risolvibile in base al criterio della prevalenza;

evidenziato in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che interventi statali possono essere previsti nei limiti previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione per

l'attribuzione di risorse aggiuntive e la realizzazione di interventi speciali in determinati enti territoriali ovvero in base al meccanismo dell'attrazione statale in sussidiarietà delle competenze legislative regionali, delineato nella sentenza n. 303 del 2003, secondo il quale la legge statale, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in presenza di esigenze di carattere unitario, può attrarre alla propria competenza il compito di organizzare e regolare l'esercizio di funzioni amministrative, purché la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di forme di intesa con la regione interessata;

rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, del decreto-legge in esame non prevedono un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;

rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede la nomina di commissari *ad acta* per le regioni che non rispettino gli adempimenti previsti nei piani di rientro dai deficit sanitari, prevedendo un procedimento di attivazione dei poteri sostitutivi in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

osservato che il comma 1 dell'articolo 34 del provvedimento in esame prevede di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti le provvidenze previste a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo, limitando tuttavia tale estensione alle elargizioni *una tantum* previste dai commi 1 e 5 della legge n. 206 del 2004;

considerata l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito all'intero territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, sia previsto un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, al comma 1 dell'articolo 34, di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti tutte le provvidenze previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito anche alle regioni a statuto speciale.